

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1039**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MASCIONI, BASTIANONI e CALVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002**

—————

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente  
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e  
per il prelievo venatorio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende apportare una modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») per quanto attiene alla durata dell'esercizio dell'attività venatoria, al fine di consentire alle regioni di derogare ai limiti posti dalla suddetta legge con più ampiezza e flessibilità rispetto a quanto ora consentito. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992, infatti, le regioni possono modificare i termini previsti «per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali» ma detti termini «devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio». Questi limiti però si sono rivelati inadeguati in quanto non consentono di tener conto delle diverse realtà ambientali e faunistiche presenti nelle singole regioni. Da notare, fra l'altro, che la direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non fa alcun riferimento alle date del 1° settembre e del 31 gennaio come date di apertura e di chiusura della stagione di caccia che, come è noto, in Italia è tra le più brevi d'Europa.

Per questi motivi, quindi, il disegno di legge sposta all'ultimo giorno di febbraio il termine ultimo entro il quale è possibile svolgere l'esercizio di attività venatoria di

determinate specie di avifauna consentendo, così, alle regioni la possibilità di modulare le date di chiusura nel rispetto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

L'autorizzazione regionale alle suddette modifiche, poi, oltre ad essere condizionata alla predisposizione di un apposito piano faunistico-venatorio, come è attualmente previsto dalla legge n. 157 del 1992, deve contenere anche lo scaglionamento delle date di apertura e di chiusura, l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono, nonché il numero massimo di capi che è consentito abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria e la limitazione di tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia programmata. Il piano deve essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare il prelievo equilibrato e la conservazione delle specie di fauna selvatica ivi previste.

In conclusione il disegno di legge se da un lato, modificando la legge n. 157 del 1992, realizza l'obiettivo di consentire alle regioni di poter regolare il calendario della stagione di caccia in base alle esigenze delle singole realtà territoriali, nel contempo, prevede limitazioni tali da assicurare che il prelievo venatorio avvenga nel rispetto della tutela e della conservazione delle specie di fauna selvatica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e l'ultimo giorno di febbraio, tranne che per le specie migratrici incluse nell'elenco di cui al comma 1, lettera *a*), per le quali i termini devono essere comunque contenuti tra il 16 agosto e l'ultimo giorno di febbraio. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di un adeguato piano faunistico-venatorio che contenga lo scaglionamento delle date di apertura e chiusura e l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono, nonché il numero massimo di capi che è consentito abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria e la limitazione di tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia programmata. Il piano deve essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare un prelievo equilibrato di determinate specie di avifauna e la loro conservazione. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1».

